

# SOCIETA' GEOLOGICA ITALIANA - SEZIONE GIOVANI

## REGOLAMENTO

### PREMESSA

La Sezione si rivolge principalmente al mondo dei giovani geologi e di coloro che esercitano professioni o studi inerenti le Scienze della Terra e dell'Ambiente Terrestre.

La sezione si impegna a collaborare con la Società Geologica Italiana per diffondere le iniziative e i principi della Società (contribuire al progresso della Geologia) rivolgendosi soprattutto a questa fascia di persone e cercando di costituire per i giovani che si interessano di geologia un punto di riferimento.

La sezione intende mantenere uno stretto contatto con tutti i soci della Soc. Geol. It. nelle occasioni di aggregazione, e favorire lo scambio di idee e di notizie.

### ART. 1 - DENOMINAZIONE

1. E' costituita la sezione della Società Geologica Italiana denominata " SOCIETA' GEOLOGICA ITALIANA - SEZIONE GIOVANI "
2. La sezione aderisce ai principi contenuti nello Statuto della Società Geologica Italiana.
3. La sezione ha gestione autonoma, con proprie attività ed iniziative che vengono comunque comunicate alla S.G.I.
4. La sezione ha sede provvisoria in Via C. Battisti 10, Monza (MI). L'Associazione può essere trasferita in qualsiasi località del territorio nazionale a seguito di decisione del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede della sezione non richiede la modifica del regolamento.
5. Il Consiglio Direttivo della sezione può, altresì, istituire sedi secondarie, uffici, recapiti e rappresentanze.

### ART. 2 - OGGETTO SOCIALE, SCOPI ED ATTIVITA'

#### OGGETTO:

La promozione di attività legate al mondo della Geologia e della professione di Geologo ed in generale lo studio del Territorio e dell'Ambiente Terrestre, in Italia e all'estero.

#### SCOPO:

- La sezione condivide "lo scopo di contribuire al progresso della Geologia nei suoi aspetti teorici e applicativi" della Soc. Geol. It.

In particolare la sezione vuole:

- favorire i rapporti di collaborazione, cooperazione e solidarietà tra i giovani geologi e quanti altri si dedichino allo studio delle Scienze della Terra e dell'Ambiente Terrestre o svolgano attività professionale nel settore di competenza del geologo;
- rafforzare la coscienza della professione del geologo e del professionista delle Scienze della Terra e dell'Ambiente Terrestre, con la consapevolezza della sua funzione e valenza sociale;
- diffondere i valori della professione di geologo e in generale di chi opera nel settore delle Scienze della Terra e Studio del Territorio, riaffermandone la rilevanza costituzionale;
- promuovere lo sviluppo delle conoscenze geologiche e l'armonizzazione delle norme professionali anche attraverso il coordinamento con altre associazioni e istituzioni europee e internazionali.
- approfondire la conoscenza dei problemi tecnici, organizzativi, economici e sociali, ai fini del completamento e del perfezionamento della preparazione necessaria al giovane geologo e ai giovani che si occupano di scienze della terra per un loro migliore inserimento nell'attività lavorativa;
- collaborare con ogni altra associazione od ordine professionale, culturale ed imprenditoriale, nazionale od estera, nelle azioni di interesse dell'oggetto sociale;
- affrontare tutti i problemi peculiari del particolare e transitorio stato di giovane geologo fungendo anche da collegamento con le università, gli Istituti Scientifici per il perfezionamento, la specializzazione e l'aggiornamento per favorire l'orientamento delle attività formative accademiche verso le moderne esigenze della società.

#### ATTIVITA' PREVISTE:

- a) Il confronto, lo scambio di esperienze professionali e la collaborazione tra gli iscritti;
- b) Il collegamento e la corrispondenza con associazioni ed istituzioni scientifiche sia nazionali, che internazionali che raccolgono ricercatori e studiosi nei settori di interesse della Geologia e dell'Ambiente e del Territorio;
- c) costituire un riferimento qualificato per chiunque, privato o pubblico, necessiti di assistenza per la risoluzione di problematiche connesse con la tutela e salvaguardia geologica, idrogeologica e in generale lo studio dell'ambiente e del territorio.

Il gruppo provvederà:

- a) ad informare i soci su studi, risultati di lavori e notizie relativi alla Geologia e alle Scienze della Terra.

- b) a coordinare e diffondere studi e ricerche in campo tecnico e scientifico e promuovere la diffusione dell'insegnamento della Geologia e delle Scienze della Terra;
- c) a presentare ad Accademie ed Enti pubblici e privati studi e proposte nonché ad invocare provvedimenti relativamente a problemi generali e locali riguardanti la Geologia e le Scienze della Terra;
- d) a stabilire e mantenere fra quanti in Italia ed all'Estero, Enti, Uffici, Associazioni, persone, si occupino dell'argomento, rapporti di collaborazione e relazioni amichevoli e continue;
- e) a promuovere e favorire la creazione in Italia di Centri di Studio e di Ricerca in Campo Geologico
- f) stipulare, nell'ambito dei propri scopi, convenzioni con Enti pubblici e/o privati, per la fornitura di servizi per i soci (es. corsi e seminari);
- g) organizzare riunioni, convegni, congressi, seminari, promuovere la formazione di gruppi di soci locali o regionali, costituire commissioni di studio di problemi generali e locali;
- h) a essere rappresentata presso Enti, Comitati, Commissioni, Convegni e Congressi;
- i) promuovere la pubblicazione di studi di carattere geologico e la loro diffusione; provvedere alla raccolta di notizie, dati e cognizioni utili ai fini sopra accennati.

### ART. 3 - DURATA

La durata della sezione è a tempo indeterminato.

### ART. 4 - SOCI E CRITERI PER L'AMMISSIONE E L'ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri, nel rispetto della specificità di ognuno. Possono fare parte della sezione tutte le persone di qualsiasi nazionalità e cittadinanza tenuto conto dei requisiti di ammissione di cui ai punti successivi. Sono Soci della sezione:

- **Soci ordinari** : possono iscriversi in qualità di soci ordinari tutti i laureati in scienze geologiche e inoltre i laureati in scienze naturali, scienze ambientali, ingegneria, fisica, biologia, chimica ed altre discipline i quali dimostrino di avere seguito un percorso di studi indirizzato prevalentemente nel campo delle scienze della terra o esercitino in maniera prevalente una professione la cui attività forma oggetto della professione del geologo. La professione può essere liberamente svolta in Italia o all'estero. I corsi di laurea sono intesi di 4 o 5 anni secondo il Vecchio Ordinamento universitario e 5 per il Nuovo Ordinamento (3+2). Nel caso di lauree conseguite all'estero devono essere equiparabili alle lauree italiane in base alle leggi vigenti. Per chi ha seguito corsi di laurea di tre anni, e terminati gli studi, sono richiesti 2 anni di esperienza post-laurea. Sono inoltre ammessi in qualità di soci ordinari i diplomati periti minerari con almeno tre anni di esperienza post-diploma. Tutti i soci ordinari hanno diritto di voto e possono essere eletti alle cariche sociali. Devono avere meno di 38 anni compiuti all'atto di iscrizione o rinnovo annuale.
- **Soci juniores**: sono i soci non ancora laureati, iscritti al corso di laurea in scienze geologiche o altro corso di laurea con indirizzo attinente le scienze della terra. Sono soci giovanissimi i laureati nei corsi di 3 anni con meno di due anni di esperienza post-laurea. Sono inoltre ammessi in qualità di soci giovanissimi i diplomati perito minerario fino a tre anni di esperienza post-diploma. I soci giovanissimi possono partecipare alla vita sociale e collaborare attivamente alle iniziative dell'Associazione. Essi hanno diritto di voto.
- **Soci sostenitori**: sono le persone, gli enti pubblici e privati, che intendono dare il loro apporto per il conseguimento degli scopi sociali e versino le quote sociali determinate dal Consiglio Direttivo; Le persone giuridiche designano un rappresentante che esercita il diritto di voto. Essi possono essere coinvolti nella vita sociale.
- **Soci onorari**: sono le persone, gli enti pubblici o privati i quali abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti della sezione o contribuiscano con titoli di particolare rilievo e prestigio a favorire lo sviluppo della sezione. La nomina a socio onorario può essere proposta da qualsiasi socio e deve essere approvata all'unanimità dal Consiglio Direttivo; qualora vi sia opposizione anche da parte anche di un solo membro, è sottoposta al voto dell'Assemblea dei Soci. Il socio onorario non paga quota di iscrizione, ha diritto di voto e concorre alla formazione del numero legale dell'assemblea dei soci.

2. Tutti i soci della sezione sono a tutti gli effetti soci della Società Geologica Italiana.

3. La domanda di ammissione va rivolta in forma scritta al Consiglio Direttivo della sezione. Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sull'ammissione dei singoli soci. Vengono esclusi dalle categorie di soci, persone che non presentano le caratteristiche necessarie per l'ammissione.

L'ammissione definitiva alla Soc. Geol. It. sarà comunque deliberata dal Consiglio Direttivo della Società Geologica Italiana.

Una volta ammesso anche dal Consiglio Direttivo della Soc. Geol. It, il socio potrà beneficiare della possibilità riservate ai soci della S.G.I..

### ART. 5 - QUOTA DI ISCRIZIONE

1. L'iscrizione comporta il pagamento di una quota di iscrizione stabilita dal Consiglio Direttivo inderogabilmente entro il 31 dicembre di ogni anno e, comunque, non oltre il 31 Gennaio dell'anno cui essa si riferisce. Per i Soci che ne effettuano il pagamento oltre il 31 Gennaio l'importo della quota stessa sarà maggiorato nella misura che verrà stabilita dal Consiglio Direttivo.

2. La quota sarà in generale equivalente alle quote annuali previste per l'iscrizione alla Soc. Geol. It. per la corrispondente categoria di soci.

3. La quota di iscrizione sarà versata alla Soc. geol. It. che trasferirà alla sezione una percentuale stabilita per ogni socio. Tale percentuale può essere soggetta annualmente a revisione.
4. L'associazione si intende tacitamente rinnovata l'anno successivo, a meno che i soci non presentino rinuncia scritta rivolta al Consiglio Direttivo entro il mese di ottobre.

#### **ART. 6 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI**

1. Le norme sull'ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci nel rispetto delle specificità attribuite ad ogni categoria di soci.

Tutti i soci hanno diritto:

- a) di intervenire alle Assemblee e Riunioni della sezione con diritto di voto direttamente o per delega, in ragione di un voto per ogni socio;
- b) di partecipare a riunioni, convegni, congressi, presentandovi relazioni e studi, a viaggi e sopralluoghi indetti dalla sezione;
- c) di consultare periodici e libri nonché notizie, dati, leggi, ecc. raccolti dalla sezione;
- d) beneficiare di tutte le possibilità riservate ai soci della Soc. Geol. It. (in particolare ricevere i bollettini, memorie, rendiconti, guide geologiche regionali, presentare lavori, partecipare a sedute ed assemblee ordinarie e straordinarie della S.G.I., ai Congressi alle escursioni, etc.) compreso il diritto di voto
- e) tutti i benefici e agevolazioni che la sezione potrà procurare

Tutti i soci hanno l'obbligo:

- di rispettare le norme del presente regolamento, eventuali altri regolamenti emanati dalla sezione, le delibere degli organi sociali.
- di pagare le quote sociali diverse per ogni categoria di soci nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo
- rispettare lo statuto e i regolamenti della Soc. Geol. It.

La qualità di socio viene meno in seguito a:

- rinuncia volontaria da comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo
  - morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti
  - per non aver effettuato il versamento della quota sociale per almeno tre anni
  - venire meno dei requisiti per la partecipazione alla sezione
  - per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo sentito il parere vincolante del Consiglio Direttivo della Soc. Geol. It..
2. La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi di alcun titolo.

#### **ART. 7 - RISORSE ECONOMICHE**

1. Le entrate della Sezione sono costituite:

- a) dalla parte delle quote sociali trasferite alla sezione dalla Società Geologica Italiana;
- b) da contributi e sovvenzioni destinati espressamente alla sezione da parte dei soci e di terzi, dell'Unione Europea, Stato, delle Regioni, e di enti e organismi pubblici o privati nazionali o internazionali, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito dei fini sociali.
- c) entrate riservate specificatamente alla Sezione, derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, come ad esempio pubblicazioni ed altre attività comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi sociali nei modi e nei limiti della normativa vigente.
- d) altre entrate compatibili con le finalità sociali, con il presente regolamento e la normativa vigente

2. Il patrimonio dell'Associazione, può essere costituito da:

- a) eccedenze di bilancio;
- b) eventuali beni immobili, donazioni, lasciti, successioni.

#### **ART. 8 - ESERCIZIO FINANZIARIO**

1. L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Spetta all'Assemblea approvare ogni anno il bilancio preventivo e quello consuntivo e approvare eventualmente le nuove quote associative.
3. Eventuali eccedenze di bilancio o avanzi di gestione verranno reinvestiti a favore di attività previste nel regolamento
4. La sezione trasmette copia del bilancio preventivo e di quello consuntivo alla Società Geologica Italiana.

#### **ART. 9 - ORGANI DELLA SEZIONE**

1. Sono organi della sezione:

- Assemblea dei Soci
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Vice Presidente

- Segretario generale
  - Tesoriere
  - il Collegio dei Revisori dei Conti
  - il Collegio dei Proviviri
2. In caso di necessità può essere nominato un direttore con compiti assegnati dal Consiglio Direttivo.
3. Tutte le cariche sono gratuite. Il Consiglio Direttivo può deliberare rimborsi per le spese documentate sostenute per l'espletamento di compiti sociali da parte di soci.

#### **ART. 10 - ASSEMBLEA DEI SOCI**

1. **L'Assemblea dei Soci** si riunisce su convocazione del Consiglio Direttivo in via ordinaria almeno una volta all'anno. L'assemblea è presenziata dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea si convoca inoltre in seduta straordinaria ogni qualora il Presidente ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta due componenti del Consiglio Direttivo o da un decimo dei soci: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

L'avviso di convocazione verrà reso noto nel modo ritenuto più appropriato dal Consiglio Direttivo in modo comunque da raggiungere efficacemente tutti i soci.

2. Spetta all'Assemblea deliberare sul bilancio preventivo e consuntivo annuale, approvare la relazione annuale e il programma delle attività per l'anno successivo, deliberare sull'approvazione delle quote proposte dal Consiglio Direttivo, nominare i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio Dei Revisori dei Conti, dall'eventuale Collegio dei Proviviri, deliberare sulle modifiche del presente regolamento e sullo scioglimento della sezione.

3. L'elezione del Consiglio Direttivo e delle altre cariche associative spetta all'Assemblea e avviene di norma almeno due mesi prima del termine del mandato del Consiglio mediante schede segrete che i soci possono consegnare personalmente prima della votazione o per lettera in doppia busta.

La candidatura per il Consiglio Direttivo è riservata ai soci ordinari.

Tutti i soci esprimono un voto di preferenza per un candidato. Le persone elette con la maggioranza dei voti provvederanno ad attribuire tra di loro le cariche tramite elezione interna. La carica di presidente, previa accettazione del candidato, spetta alla persona che ha ricevuto più voti.

4. Le cariche nel corso del mandato del Consiglio Direttivo possono essere ridistribuite in seguito a motivate ragioni con decisione unanime del consiglio stesso.

5. L'assemblea delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti qualunque sia il numero degli intervenuti purchè la delibera riguardi voci all'ordine del giorno.

È ammesso il voto per delega, conferita ad altro socio per iscritto; ogni socio non può ricevere più di una delega.

6. Per l'elezione del Consiglio Direttivo in prima seduta dovranno essere presenti più della metà dei soci ordinari iscritti.

7. Per modificare il presente regolamento occorre la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda seduta la quota dei presenti necessaria è ridotta alla maggioranza assoluta, in terza seduta la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

8. L'avviso di convocazione è individuale, viene inviato con il sistema ritenuto più idoneo dal Consiglio Direttivo

#### **ART. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO**

1. Il Consiglio Direttivo è il responsabile del corretto funzionamento amministrativo e direttivo della sezione.

2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in assenza dal Vicepresidente. Può essere composto da un minimo di tre ad un massimo di undici consiglieri. La variazione del numero di membri è deliberata dall'Assemblea dei Soci.

3. I componenti del Consiglio eleggono tra loro le seguenti funzioni:

- Presidente
- Vicepresidente
- Segretario generale
- Tesoriere

In caso di necessità tra i consiglieri possono essere attribuiti incarichi e funzioni specifiche.

Indipendentemente dal numero di membri del Consiglio tutte le funzioni sopra riportate dovranno essere ricoperte direttamente o in delega. Tali funzioni costituiscono organi specifici della sezione.

4. Il Consiglio Direttivo resta in carica per 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

5. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi sociali, eccetto per le materie riservate alla decisione dell'Assemblea dei Soci.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza e sono valide qualunque sia il numero dei presenti purchè si riferiscano a oggetti nell'ordine del giorno salvo quanto previsto negli articoli del presente statuto.

In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio può delegare determinati compiti in via continuativa ad uno o più dei suoi membri, inoltre può attribuire funzioni amministrative ad altra persona tra i soci.

Il presidente, il vicepresidente, il Segretario generale e il Tesoriere possono essere coadiuvati, senza compensi, nei loro compiti da soci da essi stessi scelti e comunicati al Consiglio Direttivo.

6. Il Consiglio Direttivo di norma viene convocato dal Presidente ovvero dai due terzi dei suoi componenti, con autoconvocazione mediante le modalità ritenute più idonee.

Il Consiglio Direttivo inoltre:

- a) attua le decisioni dell'Assemblea dei Soci, promuove e dirige la attività della sezione;
  - b) decide sull'ammissione dei nuovi soci
  - c) delibera il bilancio preventivo, quello consuntivo e patrimoniale, da sottoporre al Collegio dei Revisori dei Conti e all'Assemblea dei soci, la relazione annuale dell'attività sociale ed i programmi dell'attività da svolgere;
  - d) stabilisce la data dell'Assemblea ordinaria dei soci, da indirsi almeno una volta l'anno e convoca l'Assemblea straordinaria ogni qualvolta lo reputi necessario o sia essa richiesta dai soci secondo le modalità previste dal presente statuto;
  - e) predispone i regolamenti interni per l'ordine dell'attività sociale e relative modifiche da sottoporre nei casi necessari all'Assemblea ordinaria o straordinaria dei soci;
  - f) assume e licenzia eventuale personale dipendente, fissandone i rapporti e le retribuzioni;
  - g) nomina commissioni di studio, di indagine e di garanzia;
  - h) decide in materia di questioni disciplinari riguardanti i soci
  - i) amministra il patrimonio sociale, gestisce la Sezione e decide di tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell'Assemblea dei Soci.
  - l) trasmette alla Soc. Geol. It. la relazione annuale dell'attività sociale e i programmi dell'attività da svolgere
7. Qualora in un anno solare, i membri del C.D. non partecipino a neanche una seduta, sono da considerarsi decaduti e si provvede all'elezione di un nuovo membro.
8. Qualora per qualsiasi motivo, durante il mandato, venga meno un membro, il Consiglio Direttivo provvede a nominare il successore che resta in carica sino al termine del mandato.

#### **ART. 12 - RENDICONTI ECONOMICO-FINANZIARI**

1. I rendiconti economico-finanziari sono predisposti e aggiornati dal Tesoriere in collaborazione con il Segretario Generale e sottoposti al Consiglio Direttivo.

2. I rendiconti, dopo essere approvati dal Consiglio Direttivo, e devono essere inviati per l'Approvazione al Collegio Dei Revisori dei Conti. Dopo l'approvazione del collegio Revisori dei Conti viene presentato all'Assemblea dei Soci.

#### **ART. 13 - RAPPRESENTANZA LEGALE**

La rappresentanza legale della Sezione in giudizio e di fronte ai terzi, in conformità ai poteri delegati dal Consiglio Direttivo, spettano disgiuntamente al Presidente, al Segretario, al Tesoriere, agli altri organi associativi nonché a coloro che hanno eventualmente ricevuto dal Consiglio Direttivo specifici incarichi, ciascuno nell'ambito dei compiti ad essi attribuiti.

#### **ART. 14 - PRESIDENTE**

Il Presidente è responsabile dell'osservanza di tutte le norme che regolano le attività della sezione: egli rappresenta legalmente la sezione di fronte ai terzi, in conformità ai poteri delegati dal Consiglio Direttivo, eseguendo le deliberazioni del Consiglio Direttivo per quanto gli compete.

Il Presidente promuove e sviluppa i rapporti con l'esterno, convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo, vigila sull'attuazione delle loro deliberazioni, può compiere atti d'urgenza da sottoporre alla ratifica del consiglio.

Il presidente può operare su conti correnti bancari e postali intestati alla sezione, effettuare operazioni di deposito e prelievo, e compiere in genere presso Banche, Istituti di Credito, Istituti di Emissione, Poste e presso qualsiasi altro Ente pubblico o privato tutte le operazioni di carattere economico e finanziario, sia attive che passive che dovessero rendersi necessarie o utili per lo svolgimento dell'attività della Sezione, e riferisce in merito al Consiglio Direttivo.

#### **ART. 15 - VICEPRESIDENTE**

Il Vice Presidente rappresenta la sezione in assenza del presidente. Coadiuvato il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni. Può ricevere dal Consiglio Direttivo specifiche deleghe.

#### **ART. 16 - SEGRETARIO GENERALE**

Il Segretario generale mantiene e sviluppa, i contatti e le attività interne alla sezione, promuove le adesioni di nuovi Soci, coopera alla gestione finanziaria ed amministrativa.

Egli coordina l'attività di iscrizione ed è responsabile della tenuta del "libro dei soci" con riportati in ordine cronologico l'iscrizione dei nuovi soci in forma progressiva con i relativi dati identificativi.

Egli inoltre è responsabile dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e delle Assemblee.

Il segretario generale può operare, su approvazione del consiglio direttivo, su conti correnti bancari e postali intestati alla sezione, effettuare operazioni di deposito e prelievo, e compiere in genere presso Banche, Istituti di Credito, Istituti di Emissione, Poste e presso qualsiasi altro Ente pubblico o privato tutte le operazioni di carattere economico e finanziario, sia attive che passive che dovessero rendersi necessarie o utili per lo svolgimento dell'attività della sezione;

#### **ART. 17 - TESORIERE**

Il Tesoriere coordina l'amministrazione contabile dell'associazione.

Egli tiene registro dei beni patrimoniali e delle spese ed entrate. Egli prepara il bilancio preventivo e quello consultivo. Il tesoriere esprime parere sulla fattibilità finanziaria delle attività della sezione e riferisce periodicamente al Consiglio Direttivo in merito a questioni finanziarie riguardanti la sezione.

Il tesoriere può operare su conti correnti bancari e postali intestati alla sezione, effettuare operazioni di deposito e prelievo, e compiere in genere presso Banche, Istituti di Credito, Istituti di Emissione, Poste e presso qualsiasi altro Ente pubblico o privato tutte le operazioni di carattere economico e finanziario, sia attive che passive che dovessero rendersi necessarie o utili per lo svolgimento dell'attività della sezione e riferisce in merito al Consiglio Direttivo.

#### **ART. 18 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre soci. I membri del collegio sono eletti dall'Assemblea dei Soci con le stesse modalità delle altre cariche sociali e durano in carica tre anni e comunque sino al termine del mandato del Consiglio Direttivo. Il collegio una volta nominato elegge un proprio Presidente

Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l'amministrazione finanziaria dell'Associazione, vigila sull'osservanza della legge in materia e accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo.

#### **ART. 19 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

1. L'Assemblea straordinaria dei soci può eleggere un Collegio dei Probiviri competente a decidere in materia disciplinare su questioni riguardanti un membro del consiglio direttivo in seguito a mozioni o denunce motivate da parte di soci;

2. Il Collegio è composto da tre soci, eletti singolarmente dall'assemblea a scrutinio segreto con maggioranza di almeno i due terzi dei voti assembleari totali. Il collegio una volta nominato elegge un proprio Presidente.

#### **ART. 20 - MODALITA' DI SCIoglimento**

Lo scioglimento della sezione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, con i voti favorevoli dei tre quarti dei Soci, che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori designati dall'Assemblea dei Soci. In caso di cessazione o estinzione della Sezione, dopo la liquidazione, l'eventuale patrimonio o i beni saranno devoluti alla Soc. Geol. It.

#### **ART. 21- GRUPPI DI SOCI A LIVELLO LOCALE E REGIONALE**

1. Possono essere costituiti Gruppi Locali.

2. L'attività dei Gruppi Locali, nell'ambito delle finalità indicate dal presente regolamento, sarà volta fondamentalmente a mantenere uno stretto e frequente contatto tra i Soci di una stessa area geografica, e stimolare lo scambio di idee e di notizie, a favorire la formulazione di suggerimenti e di proposte per il Consiglio Direttivo.

#### **ART. 22 - NORME DI APPLICAZIONE E REGOLAMENTI**

Il Consiglio Direttivo della sezione potrà deliberare norme di applicazione degli articoli del presente regolamento e regolamenti attuativi purché esse non modificchino neanche in parte il contenuto del presente atto o siano in contrasto con lo statuto e regolamenti della Soc. Geol. It..

#### **ART. 23**

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento allo statuto e regolamento della Soc. Geol. It. e alle vigenti disposizioni legislative in materia.